



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI CUI AGLI ARTT. 8 e 81, COMMA 3, DEL C.C.N.L. 2019-2021 DEL 18.01.2024

PROTOCOLLO CRITERI PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE

Il giorno 11 marzo 2025 alle ore 11:00 presso la sede dell'Università degli Studi di Perugia ha avuto luogo l'incontro tra:

F.to Daniele Parbuono
F.to Anna Vivolo

per la Delegazione sindacale:

Componenti della rappresentanza sindacale unitaria:

BELLINO Andrea	Dichiarazione di concordanza (all. 1)
BUSINELLI Stefania	F.to Stefania Businelli
CECCARELLI Fabio	F.to Fabio Ceccarelli
CICIONI Roberto	F.to Roberto Cicioni
DATTINI Valentina	
FRITTELLA Giovanni	Dichiarazione di concordanza (all. 2)
GIANNONI Maurizio	
RENGA Marco	
SANTONI Andrea	
SEGOLONI Marco	F.to Marco Segoloni

SERENELLI Francesca

VOLENTIERA Francesca

F.to Francesca Serenelli

per le 00.SS. di categoria:

C.I.S.L. UNIVERSITÀ

F.to Lorenzo Bocciolesi

F.G.U. FEDERAZIONE GILDA UNAMS

F.to Enrica Ferranti

FLC C.G.I.L.

SNALS CONFSAL

ANIEF UNIVERSITÀ

Dichiarazioni di concordanza (all. 4 e 5)

Dichiarazione di concordanza (all. 3)

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 e ss.mm.ii.;

Visti in particolare gli artt. 45 e 52, comma 1-*bis*, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, l'art. 23 del D.L.gs. n. 150 del 27.10.2009 e l'art. 11 del D.L. n. 135 del 14.12.2018 convertito dalla L. n. 12 del 11.02.2019;

Visti i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del personale del Comparto Università, sottoscritti a partire dal 9.08.2000, ivi compreso quelli sottoscritti il 16.10.2008 ed il 12.03.2009 relativi al quadriennio 2006/2009;

Visti in particolare gli artt. 75, 76, 79, 82, 88, 91 del C.C.N.L. 2006/2009 sottoscritto in data 16.10.2008;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018 con particolare riferimento agli artt. 4, 5, 6, 7, 42, 63, 64, 65, 66;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019/2021 sottoscritto in data 18.01.2024 con particolare riferimento agli artt. 4, 5, 6, 8, 81, 86 e 93, 119, 120, 121, 122;

Visto in particolare l'art. 81, comma 3, lett. c) del suddetto C.C.N.L. 2019-2021 secondo cui sono oggetto di contrattazione integrativa: "c) l'integrazione e la ponderazione dei

criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche di cui all'art. 86 (Progressioni economiche all'interno delle Aree);"

Visto il Sistema di misurazione e valutazione della Performance anno 2024 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 5 del 31.01.2024 e vista, altresì, la Revisione del Sistema di misurazione e valutazione della Performance anno 2025 approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 5 del 28.01.2025;

Visto il Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 6 del 31.01.2024 e visto, altresì, il Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 4 del 28.01.2025;

Vista la delibera n. 459 del Consiglio di Amministrazione del 31 ottobre 2023 con cui è stata nominata la delegazione datoriale per la contrattazione collettiva integrativa a decorrere dal 1º novembre 2023;

Visto il D.D.G. n. 165 del 23 aprile 2024 avente ad oggetto "Applicazione del nuovo sistema di classificazione del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario ai sensi dell'art. 85 del C.C.N.L. 2019-2021 comparto "Istruzione e Ricerca" sottoscritto il 18 gennaio 2024;

Visto il D.D.G. n. 176 del 3 maggio 2024 avente ad oggetto "Applicazione dell'art. 92, comma 8, del C.C.N.L. 2019-2021 comparto "Istruzione e Ricerca" sottoscritto il 18 gennaio 2024";

Visto il C.C.I. sottoscritto il 25.02.2020 relativo all'adozione del "Protocollo Performance;

Visto il C.C.I. Accordo Anno 2024 sottoscritto il 7.11.2024 ed in particolare l'art. 10, comma 5, secondo cui "I criteri relativi all'espletamento delle progressioni economiche [...] saranno declinati in apposito accordo nel rispetto dell'art.86 del C.C.N.L. 2019-2021 sottoscritto il 18.1.2024.";

Visti gli esiti delle trattative intercorse ai fini della sottoscrizione del C.C.I. protocollo

criteri progressioni economiche all'interno delle aree, in particolare nelle sedute dei giorni 13 novembre 2024, 4 e 17 febbraio 2025;

Considerato che in data 7.11.2024 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Integrativo di cui agli artt. 8 e 81, comma 3, del C.C.N.L. 2019/2021 del 18.01.2024 – Accordo Anno 2024;

Considerato che in data 17 febbraio 2025 è stata sottoscritta l'Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo di cui agli artt. 8 e 81, comma 3, del C.C.N.L. 2019/2021 del 18.01.2024 – Protocollo criteri progressioni economiche all'interno delle aree;

Dato atto che il Collegio dei Revisori con verbale n. 52 del 24.02.2025 ha reso certificazione positiva ai sensi dell'art. 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001 in ordine al "Contratto Collettivo Integrativo di cui agli artt. 8 e 81, comma 3, del C.C.N.L. 2019/2021 del 18.01.2024 – Protocollo Criteri Progressioni Economiche all'interno delle Aree";

Vista la delibera n. 97 del Consiglio di Amministrazione del 26.02.2025 con cui la Delegazione trattante di parte pubblica è stata autorizzata alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Integrativo di cui agli artt. 8 e 81, comma 3, del C.C.N.L. 2019/2021 del 18.01.2024 – Protocollo Criteri Progressioni Economiche all'interno delle Aree;

Al termine della riunione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Finalità

1. Il presente Protocollo disciplina i criteri di selezione per la progressione economica all'interno dell'Area di appartenenza ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 150/2009 e dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 86 del C.C.N.L. 2019-2021 e si applica a tutto il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario appartenente alle Aree Operatori, Collaboratori, Funzionari ed EP con rapporto

- di lavoro a tempo indeterminato, dipendente dell'Università degli Studi di Perugia destinatario del C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca.
- 2. Fermo restando la selettività della procedura, le progressioni economiche verranno effettuate sulla base delle risorse all'uopo stanziate dal C.C.I. dell'anno di riferimento e secondo la ripartizione dei fondi disponibili tra le diverse Aree e Settori professionali come stabilito dal medesimo C.C.I., attraverso la formazione di graduatorie distinte per Aree e Settori professionali. Le progressioni verranno effettuate nell'ambito delle singole graduatorie, fino a concorrenza delle risorse all'uopo destinate per garantire la copertura del complessivo costo annuo a regime, nel rispetto del limite del 50% dei legittimati alle progressioni in relazione all'anno di riferimento.
- 3. Con riferimento alle progressioni economiche con decorrenza dal 1.1.2024, le stesse si intendono effettuare avendo a riferimento le Categorie e Aree del previgente inquadramento professionale. Alle medesime si applica il presente Protocollo, leggendo "Aree" come "Categorie" e "Settori professionali" come "aree professionali", ferma restando l'applicazione, all'esito delle progressioni, dei differenziali stipendiali ai sensi della tabella G del C.C.N.L. 2019-2021.

Art. 2

Durata e decorrenza

- Il presente Protocollo è efficace a partire dal 1º gennaio 2024, per un triennio e comunque fino a revisione dello stesso, e disciplina i criteri di selezione per la progressione economica all'interno delle Aree, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.
- 2. Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervengano nuove disposizioni di legge e/o contrattuali di modifica dell'istituto disciplinato nel presente Protocollo.

Art. 3

Progressioni economiche all'interno delle Aree

1. Le parti concordano di dare applicazione all'art. 86 del C.C.N.L. 2019-2021 sottoscritto il 18.01.2024 – Progressioni economiche all'interno delle Aree – e agli artt. 120, comma 2, lett. e) e 122, comma 1, lett. b) del C.C.N.L. 2019-2021, con decorrenza dal 1º gennaio dell'anno di riferimento, attraverso l'espletamento di apposite procedure selettive, da riservare al personale in possesso dei seguenti requisiti di accesso:

- a. Essere personale di ruolo a tempo indeterminato dell'Ateneo alla data del
 1º gennaio dell'anno di riferimento;
- b. Aver maturato alla data del 1º gennaio dell'anno di riferimento, nello status di dipendente a tempo indeterminato, 3 anni di servizio effettivo senza avere fruito di progressioni economiche nell'Area di appartenenza e/o nella precedente Categoria di inquadramento. Per il computo del presente requisito è considerato utile il servizio prestato a tempo indeterminato presso questo Ateneo e/o presso altre Amministrazioni Pubbliche (di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001), ferme restando le precisazioni in merito presenti al seguente art. 4. Al fine della maturazione del suddetto requisito, il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato equivalente al rapporto di lavoro a tempo pieno;
- c. L'assenza, negli ultimi due anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall'art. 25 (Codice disciplinare), comma 3 lett. g) del C.C.N.L. 2019-2021, al rimprovero scritto.
- 2. Le risorse stanziate annualmente per il personale appartenente alle Aree Operatori, Collaboratori, Funzionari ed EP, destinate alle finalità di cui al presente Protocollo, sono ripartite per Area e Settori professionali, in misura proporzionale sulla base del numero di unità di personale alla stessa appartenente, secondo le disposizioni stabilite dal C.C.I. dell'anno di riferimento.
- 3. Ai fini delle procedure selettive di cui al comma 1 le parti, ai sensi dell'art. 86, comma 2, del C.C.N.L. 2019-2021, concordano che la valutazione avrà ad oggetto i seguenti indicatori e titoli in base ai criteri ponderati di seguito indicati:
 - A. media delle ultime tre valutazioni individuali annuali nell'Area di appartenenza al momento della partecipazione alle selezioni o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione, conseguite dal dipendente presso l'unità operativa o le unità operative ove ha prestato servizio, secondo il vigente sistema di valutazione; a tale parametro viene riconosciuto:
 - progressioni economiche nell'Area degli Operatori: il 50% del punteggio attribuito (fino a 50 punti su 100),
 - progressioni economiche nell'Area dei Collaboratori: il 50% del punteggio attribuito (fino a 50 punti su 100),
 - progressioni economiche nell'Area dei Funzionari: il 50% del punteggio attribuito (fino a 50 punti su 100),

- progressioni economiche nell'Area degli EP: il 50% del punteggio attribuito (fino a 50 punti su 100);
- B. esperienza professionale maturata:

esperienza di servizio prestato nel livello stipendiale in godimento fino al 31/12 dell'anno precedente a quello della progressione economica:

- progressioni economiche nell'Area degli Operatori: il 40% del punteggio attribuito (fino a 40 punti su 100),
- progressioni economiche nell'Area dei Collaboratori: il 40% del punteggio attribuito (fino a 40 punti su 100),
- progressioni economiche nell'Area dei Funzionari: il 40% del punteggio attribuito (fino a 40 punti su 100),
- progressioni economiche nell'Area degli EP: il 40% del punteggio attribuito (fino a 40 punti su 100);
- C. capacità professionali acquisite attraverso percorsi formativi e/o attività lavorative espletati a decorrere dall'ultima progressione economica orizzontale o dalla data di assunzione per coloro che non sono mai stati destinatari della progressione economica, fino al 31/12 dell'anno precedente a quello della PEO;
 - progressioni economiche nell'Area degli Operatori: il 10% del punteggio attribuito (fino a 10 punti su 100),
 - progressioni economiche nell'Area dei Collaboratori: il 10% del punteggio attribuito (fino a 10 punti su 100),
 - progressioni economiche nell'Area dei Funzionari: il 10% del punteggio attribuito (fino a 10 punti su 100),
 - progressioni economiche nell'Area degli EP: il 10% del punteggio attribuito (fino a 10 punti su 100).
- 4. Per coloro che non abbiano conseguito progressioni economiche da più di sei anni, viene attribuito un punteggio aggiuntivo per i titoli di cui alle lettere B e C del comma 3 del presente articolo, complessivamente pari al 3% della somma dei punteggi ottenuti per le suddette voci.
- 5. La valutazione dei titoli di cui al comma 3 sarà effettuata sulla base dei criteri come declinati nei seguenti articoli del presente contratto.

Art. 4

Requisiti di ammissione alle procedure selettive

- 1. Le parti concordano che ai fini della partecipazione alla procedura selettiva sono richiesti i seguenti requisiti di ammissione:
 - 1) essere in servizio a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Perugia alla data del 1º gennaio dell'anno di riferimento;
 - 2) aver maturato, alla data del 1º gennaio dell'anno di riferimento, nello status di dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, almeno 3 (tre) anni di servizio effettivo nel livello stipendiale di inquadramento, ai sensi dell'art. 86 del C.C.N.L. 2019-2021;
 - 3) l'assenza, negli ultimi due anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall'art. 25 (Codice disciplinare), comma 3 lett. g) del C.C.N.L. 2019-2021, al rimprovero scritto.
- 2. È considerato utile, per il raggiungimento del triennio di anzianità:
 - Il servizio a tempo indeterminato prestato presso questo Ateneo;
 - Il servizio a tempo indeterminato prestato presso altre Amministrazioni Pubbliche (di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001); in questo caso, il riconoscimento avviene a condizione che:
 - si sia verificata continuità fra i rapporti di lavoro (ossia non vi sia stata interruzione);
 - il dipendente non abbia fruito di una progressione orizzontale nel triennio precedente.
- 3. Al fine della maturazione del triennio, il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato equivalente al rapporto di lavoro a tempo pieno.
- 4. Al fine della maturazione del triennio richiesto per l'ammissione alla procedura di progressione economica, si computa il rapporto di lavoro a tempo determinato prestato dal dipendente presso questa Amministrazione nella stessa area e settore professionale di inquadramento alla data del 1º gennaio dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 105, comma 7, del C.C.N.L. 2019-2021.

Art. 5 Criteri generali di valutazione

 Le parti concordano che la valutazione dei titoli avverrà sulla base dei criteri generali di cui all'art. 86, comma 2, del C.C.N.L. del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 18.01.2024 – tenuto conto dei seguenti indicatori ponderati:

	Aree e punteggi massimi			
INDICATORI	Operatori	Collaboratori	Funzionari	EP
A) Media delle ultime tre valutazioni	50	50	50	50
B) Esperienza professionale maturata	40	40	40	40
C) Capacità professionali acquisite	10	10	10	10
TOTALE	100	100	100	100

- 2. Le parti concordano altresì che, al fine di agevolare il lavoro di valutazione espletato dalla/dalle Commissione/Commissioni giudicatrice/ci, i competenti Uffici della Ripartizione del Personale forniranno alle stesse, per ciascun dipendente in possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, gli elementi conoscitivi inerenti a:
 - esperienza di servizio nella posizione economica alla data del 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento;
 - decorrenza ultima progressione economica ovvero data di assunzione per coloro che non sono mai stati destinatari di progressione economica dalla data di assunzione;
 - media delle ultime tre valutazioni individuali annuali nell'area di appartenenza ai sensi di quanto previsto dal "Protocollo performance" e dal Sistema di misurazione e valutazione della performance di riferimento.
- 3. Le domande sono valutate da apposita/te Commissione/Commissioni che procederà/anno ad assegnare i punteggi secondo i criteri di cui al presente

- accordo. Non sono valutati i titoli per i quali non siano stati forniti in maniera completa ed esaustiva tutte le informazioni richieste nella relativa modulistica.
- 4. A parità di punteggio viene inquadrato il personale avente maggiore anzianità di servizio nel livello stipendiale in godimento in caso di ulteriore parità, verrà data la precedenza al dipendente che ha beneficiato di meno progressioni economiche nell'Area professionale di riferimento o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione e, nel caso di ulteriore parità, verrà data la precedenza al dipendente con maggiore età anagrafica.

Art. 6 Media delle ultime tre valutazioni individuali

1. Le parti concordano che viene valutata la media delle valutazioni individuali, intese come valutazioni complessive per la performance organizzativa e individuale riferite al singolo, relative ai tre anni precedenti all'anno di riferimento delle procedure per la progressione economica. Tali valutazioni, su base annua, devono corrispondere ad almeno il 70% della performance complessiva, ai sensi di quanto previsto dal vigente Protocollo performance e in applicazione del vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance. La valutazione di tale parametro avviene sulla base dei seguenti criteri:

- INDICATORE A -

Media delle valutazioni					
Aree	Media Valutazione Da 70 a 80	tazione Valutazione Valutazio		Massimale	
Operatori	10	30	50	50	
Collaboratori	10	30	50	50	
Funzionari	10	30	50	50	
EP	10	30	50	50	

Art. 7 Esperienza professionale maturata

1. Le parti concordano che ai fini dell'esperienza professionale maturata viene valutata l'esperienza di servizio prestato nella posizione economica/livello stipendiale in godimento al 31 dicembre dell'anno precedente all'anno di riferimento della procedura per le progressioni economiche.

Nell'anzianità viene valutato il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Ateneo o presso altre Amministrazioni pubbliche nella posizione economica corrispondente goduta alla data del 31 dicembre sopra richiamata. È attribuito un valore desunto dal calcolo degli anni di anzianità nella posizione economica con i seguenti criteri, fino al massimo del punteggio previsto per ciascuna Area:

- INDICATORE B -

FASCE DI PUNTEGGIO	Anni di servizio	Operatori	Collaboratori	Funzionari	EP
1	3	5	5	5	5
2	>3<= 4	10	10	10	10
3	>4<=5	20	20	20	20
4	>5<=6	30	30	30	30
5	>6	40	40	40	40
MASSIMALE		40	40	40	40

2. Il calcolo dell'esperienza di servizio sarà predisposto dall'Amministrazione sulla base dei valori espressi in tabella.

Art. 8 Capacità professionali acquisite

1. Le parti concordano che viene valutata la capacità professionale acquisita attraverso percorsi formativi e/o attività lavorative espletati dalla data dell'ultima progressione economica oppure dalla data dell'assunzione per chi non è mai stato destinatario di progressioni economiche, fino al 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento; ad ogni titolo rientrante in tale voce valutativa verrà assegnato il punteggio previsto dalle rispettive fasce secondo quanto riportato di seguito.

- INDICATORE C -

CORSI DI FORMAZIONE

Aree	Massimale
Operatori	10
Collaboratori	10
Funzionari	10
EP	10

Punteggio	Corsi di formazione con esame finale*	Corsi di formazione senza esame finale	Attività lavorative rientranti nelle previsioni degli artt. 91 e 75 del C.C.N.L. 2006- 2009 e negli artt. 87, 88 e 117 del C.C.N.L. 2019-2021	Attività lavorative formalmente attribuite con provvedimenti di Responsabili di Struttura/Organi Collegiali di Ateneo e di Struttura/Direttore Generale/Rettore (escluso ricognizione mansioni)	Punteggio massimo
Operatori	2,5 cadauno	1 cadauno	3,5 su base annua o frazione di anno > 6 mesi	1 cadauno	10
Collaboratori	2,5 cadauno	1 cadauno	3,5 su base annua o frazione di anno > 6 mesi	1 cadauno	10
Funzionari	2,5 cadauno	1 cadauno	3,5 su base annua o frazione di anno > 6 mesi	1 cadauno	10
EP	2,5 cadauno	1 cadauno	3,5 su base annua o frazione di anno > 6 mesi	1 cadauno	10

^{*} Il superamento dell'esame finale può essere espresso con voto, apposito giudizio o con l'attestazione del rilascio di crediti formativi, o comunque con una evidenza che ne attesti il superamento. In ogni caso non saranno valutati i corsi/esami superati nell'ambito del percorso formativo/ordinamento di un corso di studio, funzionali al conseguimento del relativo titolo di studio.

Art. 9 Norma di Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Protocollo si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.